

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2024, n. 056/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 12/7/2024, n. 1058 (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 23 e 24, L.R. 8/2024 (B.U.R. 26/10/2024, S.O. n. 31).

DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Requisiti per la concessione del beneficio
Art. 4	Presentazione della domanda di accesso al beneficio
Art. 5	Rilevazione e trasmissione delle domande pervenute
Art. 6	Intensità del beneficio
Art. 7	Comunicazione e approvazione delle domande di beneficio
Art. 8	Riparto del fondo per l'abbattimento delle rette
Art. 9	Ammissione al beneficio
Art. 10	Ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse
Art. 11	Erogazione del beneficio
Art. 12	Variazioni successive alla presentazione della domanda di accesso al beneficio
Art. 13	Recupero di benefici non spettanti
Art. 14	Accordo per la gestione del beneficio
Art. 15	Piani tariffari e limiti all'incremento delle rette
Art. 16	Rendicontazione
Art. 17	Modifiche all'allegato
Art. 18	Abrogazione
Art. 19	Disposizioni transitorie
Art. 20	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplina:

- a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di seguito denominato Fondo;
- b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/2005, il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati:

- a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
- b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005;
- c) spazi gioco di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 20/2005;
- d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 20/2005;
- e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005;

3. I servizi elencati al comma 2 devono:

- a) essere avviati con le modalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005;
- b) essere gestiti dai soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005, che abbiano sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 14 del presente Regolamento;
- c) essere accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005 o in fase di accreditamento ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8.

4. Non rientrano nei servizi del comma 2 le sezioni sperimentali aggregate previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), denominate sezioni primavera o ponte.

5. Il beneficio di cui al presente regolamento è concesso dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni mediante l'erogazione diretta ai gestori dei servizi degli importi relativi all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) nucleo familiare: il nucleo familiare come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e con eventuale applicazione delle deroghe previste dall'articolo 7 del medesimo decreto;

- b) genitore: il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, ai sensi dell'articolo 316 del Codice Civile;
- c) gestori dei servizi: soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005, gestori di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, avviati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge medesima o in fase di accreditamento ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8;
- d) Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (di seguito denominato SSC): Servizio sociale dei Comuni gestito mediante una delle forme di collaborazione tra Enti Locali di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- e) anno educativo: periodo di tempo compreso tra il 1 settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell'anno solare successivo;
- f) quadrimestre: suddivisione dell'anno educativo di durata pari a quattro mesi;
- g) iscrizione a tempo pieno presso nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: fruizione prevista per almeno 100 ore al mese;
- h) iscrizione a tempo parziale presso nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: fruizione prevista in misura inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito alla lettera g), ma in ogni caso per almeno 30 ore al mese;
- i) iscrizione presso centri per bambini e genitori e spazi gioco: fruizione prevista per almeno 30 ore al mese;
- l) effettiva ammissione alla fruizione: assegnazione al minore del posto a uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2;
- m) retta: corrispettivo richiesto dal soggetto gestore del servizio per la fruizione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, secondo le modalità pattuite all'atto dell'iscrizione;
- n) piano tariffario: l'insieme delle tariffe stabilite dal soggetto gestore del servizio per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati, definita nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale 20/2005;
- o) tariffa base: tariffa applicata dal gestore del servizio educativo a ciascun utente per la tipologia di iscrizione richiesta, secondo i livelli di differenziazione definiti nel proprio piano tariffario e tenuto conto delle agevolazioni o esenzioni applicate;
- p) frequenza: effettiva fruizione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2;
- q) ammissione al beneficio: concessione del contributo per l'abbattimento della retta;
- r) beneficio: contributo per l'abbattimento della retta;
- r bis) modalità informatica messa a disposizione dalla Regione: il sistema informativo regionale di cui al Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/2005.¹

Art. 3

(Requisiti per la concessione del beneficio)

¹ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPR. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

1. Il beneficio è concesso, a condizione dell'effettiva ammissione del minore alla fruizione di uno dei servizi educativi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, in presenza dei seguenti requisiti, posseduti alla data di presentazione della domanda:

- a) residenza o attività lavorativa in regione da almeno dodici mesi continuativi di uno dei genitori;
- b) possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare con valore pari o inferiore a euro 50.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013;
- b bis) presenza del minore per il quale si presenta domanda nel nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il caso di cui all'articolo 4 comma 7.²

2. Il beneficio è altresì concesso, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE, alle madri di figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza, debitamente attestato dal Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) o da un Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, che siano iscritti nell'elenco regionale delle strutture antiviolenza previsto dall'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) o che, nelle more di istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e Autonomie locali del 27 novembre 2014.

2 bis. A decorrere dall'anno educativo 2026/2027, possono presentare domanda di contributo in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.³

Art. 4

(Presentazione della domanda di accesso al beneficio)

1. Il genitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 presenta domanda di accesso al beneficio per il minore esclusivamente on-line, a pena di inammissibilità, mediante modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, al SSC territorialmente competente per il servizio richiesto.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 è attestato dalle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

² Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

³ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

3. Nella domanda di accesso al beneficio il soggetto richiedente dichiara altresì, anche alternativamente, che:

- a) è stata presentata richiesta di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di richiesta di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 3;
- b) il minore è iscritto a un servizio gestito da altro soggetto.

4. Con la presentazione della domanda di accesso al beneficio il soggetto richiedente:

- a) autorizza il SSC al pagamento a favore del gestore del servizio del beneficio spettantegli al fine di abbattere la retta mensile, ai sensi dell'articolo 1188 del Codice civile;
- b) si impegna a comunicare tempestivamente al SSC ogni variazione relativa alle informazioni contenute nella domanda nonché l'eventuale cessazione dell'iscrizione.

5. Le domande relative all'anno educativo successivo possono essere presentate a partire dal 31 marzo e fino al 31 maggio di ogni anno.

6. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), la domanda di accesso al beneficio presentata è ammessa al beneficio dal SSC a condizione dell'effettiva ammissione del minore alla fruizione del servizio educativo.

7. La domanda di accesso al beneficio può essere presentata anche in relazione a nascituri, purché la nascita sia prevista entro l'anno solare di presentazione della domanda. A seguito della nascita del minore, il richiedente presenta una nuova attestazione ISEE, salvo quanto previsto dai commi 2 e 2 bis dell'articolo 3, e comunica al SSC i dati del minore.⁴

7 bis. Qualora, dopo l'ammissione al beneficio attribuito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il nucleo familiare sia variato per l'inserimento di un nuovo minore, il soggetto richiedente ripresenta una domanda ai fini della rivalutazione del beneficio. Il SSC ammette la domanda al beneficio secondo quanto previsto dall'articolo 9.⁵

8. I benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni, anche fiscali, per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia.

Art. 5

(Rilevazione e trasmissione delle domande pervenute)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, distintamente per ogni servizio di cui all'articolo 1, comma 2, il numero delle domande pervenute, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), indipendentemente dalla condizione di

⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

⁵ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

cui al medesimo articolo, suddivise per quadrimestre di competenza, con le relative mensilità di frequenza, presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per:

- a) nuclei familiari con un unico minore;
- b) nuclei familiari con più minori;
- c) madri di figli minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza;
- d) tipologia di iscrizione al servizio a tempo pieno o a tempo parziale;
- d bis) genitori in condizione di vedovanza.⁶

2. Al fine della trasmissione dei dati di cui al comma 1, i SSC verificano con i gestori dei servizi, mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale:

- a) laddove i gestori dei servizi ne abbiano già evidenza, l'effettiva ammissione del minore alla fruizione del servizio, nei limiti della ricettività massima dichiarata con la SCIA e, solo per i nidi d'infanzia, qualora la ricettività sia maggiore, nei limiti delle iscrizioni in soprannumero previste dalla Carta dei servizi;
- b) il numero delle mensilità richieste in base al periodo di apertura del servizio;
- c) la tipologia di iscrizione a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 6

(Intensità del beneficio)

1. Con deliberazione di Giunta regionale⁷, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso, maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, della capacità ricettiva dei servizi accreditati e in corso di accreditamento nonché dei dati complessivi comunicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono determinati annualmente gli importi mensili del beneficio come segue:

- a) per i nuclei familiari con un unico minore:
 - 1) fino a un massimo di 310,00 euro per l'iscrizione a tempo pieno presso nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari come definita all'articolo 2, comma 1, lettera g);
 - 2) fino a un massimo di 155,00 euro per l'iscrizione a tempo parziale presso nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari come definita all'articolo 2, comma 1, lettera h), nonché per l'iscrizione presso centri bambini e genitori e spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i);
- b) per i nuclei familiari con più minori:
 - 1) fino a un massimo di 510,00 euro per l'iscrizione a tempo pieno presso nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari come definita all'articolo 2, comma 1, lettera g);
 - 2) fino a un massimo di 255,00 euro per l'iscrizione a tempo parziale presso nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari come definita all'articolo 2, comma 1,

⁶ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

⁷ Vedi anche quanto disposto dalla DGR 12/7/2024, n. 1058 (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).

lettera h), nonché per l'iscrizione presso centri bambini e genitori e spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i).

1 bis. Ai fini della determinazione dell'intensità del beneficio spettante si considerano i minori presenti nel nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e dichiarati in sede di presentazione della domanda di accesso al beneficio.⁸

2. Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più minori iscritti e frequentanti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 2, il beneficio è riconosciuto a tutti i minori nella misura prevista al comma 1, lettera b).

3. In relazione alle specificità dei servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005, a seconda della loro assimilabilità con uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a d) e della tipologia di frequenza, si applicano i relativi importi mensili per gli stessi stabili.

4. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi dei commi da 1 a 2 non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

5. Entro 5 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Servizio regionale competente comunica ai SSC gli importi dei benefici mensili determinati dalla Giunta regionale per l'anno educativo successivo.

Art. 7

(Comunicazione e approvazione delle domande di beneficio)

1. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, i SSC comunicano ai gestori dei servizi, mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, con riferimento ai beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 2:

- a) i loro nominativi;
- b) la tipologia di iscrizione a tempo pieno o a tempo parziale;
- c) il mese di decorrenza e quello di cessazione del beneficio;
- d) l'importo del beneficio mensile a ciascuno spettante.

2. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 i gestori dei servizi, mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale:

- a) confermano l'effettiva ammissione dei minori alla fruizione dei rispettivi servizi;
- b) segnalano ai SCC le eventuali incongruenze riscontrate tra i dati comunicati dai SSC e quelli risultanti dalle iscrizioni effettuate presso i servizi educativi;
- c) comunicano la tariffa base applicata a ciascun minore, secondo il piano tariffario di cui all'articolo 15.

⁸ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

3. Ai fini del riparto di cui all'articolo 8 del Fondo per l'abbattimento delle rette, i SSC, entro 20 giorni dalla conferma o dalla rettifica dei dati da parte dei gestori dei servizi ai sensi del comma 2, accolgono mediante approvazione con modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale le domande pervenute per le quali i gestori dei servizi hanno confermato l'ammissione dei minori ai rispettivi servizi.

4. Nei casi in cui siano state segnalate incongruenze ai sensi del comma 2, i SSC procedono all'approvazione delle domande pervenute come segue:

- a) qualora l'iscrizione preveda la frequenza presso il servizio per un numero di mensilità inferiore a quello indicato nella domanda di beneficio, i SSC provvedono al relativo adeguamento; la durata del beneficio rimane limitata invece al numero di mensilità indicate nella domanda nel caso in cui l'iscrizione al servizio sia stata effettuata per un periodo più lungo;
- b) qualora l'iscrizione al servizio preveda una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura corrispondente, a prescindere da quanto indicato nella domanda presentata; qualora la domanda sia stata presentata in relazione a una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura stabilita per la tipologia di frequenza a tempo parziale anche se l'iscrizione prevede una frequenza rientrante nella tipologia a tempo pieno.

5. Le medesime operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono di volta in volta effettuate tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove domande e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 10.

Art. 8

(Riparto del fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Il Fondo per l'abbattimento delle rette, costituito dalle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso, maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse allocate nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, viene ripartito entro 60 giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, tra SSC sulla base delle domande accolte e approvate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, come segue:

- a) il 90 per cento in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC e tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1;
- b) il 10 per cento a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da b) a d).

2. Il riparto, l'assegnazione, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dei fondi a favore dei SSC sono disposti con atti del Direttore del Servizio competente relativamente all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 9

(Ammissione al beneficio)

1. I SSC ammettono al beneficio ed erogano le domande di accesso al beneficio solo se accolte e approvate come previsto dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento e nell'ordine stabilito dai commi seguenti. Dell'ammissione al beneficio danno comunicazione ai soggetti richiedenti e ai gestori dei servizi mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

2. Le domande di accesso al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per iscrizioni all'anno educativo successivo in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 3, sono ammesse automaticamente al beneficio, nei limiti di quanto indicato nelle domande stesse, anche per un servizio diverso da quello originariamente richiesto.

3. Le domande di accesso al beneficio per la fruizione di un servizio gestito da un Comune, oppure di altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, presentate entro il 31 maggio e prive dell'effettiva ammissione alla fruizione del servizio stesso, sono collocate in lista di attesa per l'ammissione al beneficio e sono ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda.

3 bis. Le domande di accesso al beneficio per i nati presentate entro il 31 maggio sono ammesse qualora la nascita avvenga entro il 31 dicembre e con decorrenza dall'effettiva ammissione al servizio.⁹

3 ter. Le domande di accesso al beneficio per i nati presentate entro il 31 maggio, qualora la nascita avvenga successivamente al 31 dicembre, non sono ammesse. Il richiedente presenta una nuova domanda e una nuova attestazione ISEE in corso di validità. La nuova domanda viene trattata con la priorità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a bis).
¹⁰

4. Le domande di accesso al beneficio presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno sono collocate nella lista di attesa per l'ammissione al beneficio di cui al comma 3 e sono ordinate con le medesime modalità.

4 bis. Le domande di accesso al beneficio per i nati presentate successivamente al 31 maggio, qualora la nascita avvenga entro il 31 dicembre, sono collocate in lista di attesa per l'ammissione al beneficio e sono ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda.¹¹

4 ter. Le domande di accesso al beneficio per i nati presentate successivamente al 31 maggio, qualora la nascita avvenga dopo il 31 dicembre, non sono inserite nella lista di attesa. Il richiedente presenta una nuova domanda e una nuova attestazione ISEE in corso di validità.¹²

⁹ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

¹⁰ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

¹¹ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

¹² Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

5 Le domande collocate nella lista di attesa per l'ammissione al beneficio di cui ai commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis,¹³ quando effettivamente i minori siano ammessi alla fruizione del servizio, sono ammesse al beneficio e poste in erogazione in ogni momento secondo la data di presentazione della domanda, subordinatamente alla disponibilità di fondi assegnati ai SSC territorialmente competenti e nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 10.

6. In caso di capienza parziale delle risorse in relazione alle domande presentate, l'ammissione al beneficio può essere disposta temporaneamente in misura ridotta relativamente alle domande presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno per le quali le risorse disponibili non consentono l'ammissione al beneficio in misura intera.

7. Nel caso previsto al comma 6, il SSC comunica ai beneficiari che possono avvalersi della possibilità di accettare il beneficio in misura ridotta e il beneficiario presenta l'accettazione al SSC.

8. L'importo del beneficio è adeguato alla misura intera, con effetto non retroattivo, qualora si rendano disponibili nuove risorse, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 10.

9. I SSC possono anticipare l'erogazione di benefici per importi eccedenti rispetto alle risorse assegnate, salvo conguaglio agli esiti della rendicontazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 del presente regolamento.

Art. 10

(Ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse)

1. Le risorse del Fondo, incluse quelle che tempo per tempo dovessero rendersi disponibili, sono utilizzate dai SSC per le seguenti finalità e nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) per accogliere le domande di cui all'articolo 9, comma 2;
- a bis) per accogliere le domande di cui all'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter;¹⁴
- b) per adeguare il beneficio in caso di errori o ritardi dei SSC nell'esecuzione delle procedure di ammissione al beneficio previste dal presente regolamento, tali da determinare per il beneficiario un importo del beneficio minore rispetto a quanto effettivamente spettante;
- c) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 9, comma 8;
- d) per accogliere le domande di cui all'articolo 9, commi 3, 4 e 4 bis,¹⁵ quando provviste dell'effettiva ammissione del minore alla fruizione del servizio, anche in deroga all'ordine cronologico di presentazione;

¹³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

¹⁴ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

¹⁵ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

d bis) per accogliere le domande di rivalutazione del beneficio originariamente concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 4, comma 7 bis.¹⁶

2. Per le finalità di cui alle lettere da b) a d bis)¹⁷ del comma 1, entro il giorno 25 di ogni mese i SSC verificano, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'accogliibilità delle domande pervenute e provvedono all'adeguamento, oppure all'ammissione ai benefici spettanti con decorrenza dal mese successivo. Qualora più domande rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste dalle lettere da b) a d bis)¹⁸ del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi secondo ordine cronologico della data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, ai casi che presentano un valore dell'ISEE minore.

Art. 11

(Erogazione del beneficio)

1. I gestori dei servizi, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, applicano il beneficio spettante, a scomputo della retta mensile, a partire dal relativo mese di decorrenza indicato.

2. Il beneficio:

- a) è riconosciuto per almeno un giorno di frequenza, debitamente attestato dal gestore del servizio;
- b) è applicato sull'importo della retta già decurtata da eventuali riduzioni, sconti, altri contributi comunque denominati, finalizzati all'abbattimento della retta;
- c) non può essere applicato per il mantenimento del posto in quanto è correlato all'effettiva fruizione del servizio;
- d) non è frazionabile ed è applicato sull'importo della retta mensile di cui alla lettera b), risultante da un unico titolo di addebito emesso dal gestore del servizio educativo con il quale il SSC ha sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

3. Al fine di ottenere il rimborso dei benefici applicati nella mensilità precedente, dal 1° ed entro il giorno 10 di ogni mese, i gestori dei servizi, mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale:

- a) attestano al SSC la presenza e il numero dei giorni di frequenza del minore presso il servizio a cui è iscritto, rilevati dal registro delle presenze;
- b) rendicontano al SSC l'importo dei benefici applicati nel mese precedente, secondo quanto previsto al comma 1.¹⁹

¹⁶ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

¹⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

¹⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

¹⁹ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

4. La rendicontazione di cui al comma 3, lettera b),²⁰ è corredata dalla specificazione, per ogni singolo beneficiario, delle seguenti informazioni:

- a) tipologia di servizio e di iscrizione;
- b) tariffa base applicata in relazione al piano tariffario di cui all'articolo 15 del presente regolamento;
- c) retta dovuta per il mese di riferimento in relazione alla frequenza ed al netto delle riduzioni, sconti, altri contributi comunque denominati;
- d) importo del beneficio applicato secondo quanto previsto al comma 2;
- e) retta mensile netta a carico della famiglia, una volta applicato il beneficio;
- f) estremi del titolo di addebito per la fruizione del servizio medesimo.

5. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del presente regolamento, l'ammontare del beneficio non può essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

6. Il SSC controlla le attestazioni rilasciate di cui al comma 3, lettera a), e le rendicontazioni presentate di cui al comma 4 mediante la modalità informatica messa a disposizione dalla Regione.²¹

7. Entro il giorno 10 del mese successivo il SSC, sulla base delle attestazioni e rendicontazioni di cui ai commi 3 e 4, provvede alla liquidazione e all'erogazione in favore di ciascun gestore del rimborso spettante in relazione all'ammontare complessivo dei benefici applicati.²²

8. Ai fini dei controlli di cui al comma 6 e della liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso ai gestori dei servizi dei benefici complessivamente applicati a scomputo delle rette mensili dovute, i gestori sono tenuti a trasmettere, entro 5 giorni dalla richiesta dei SSC, la documentazione necessaria a comprovare la regolarità delle attestazioni e rendicontazioni di cui ai commi 3 e 4.²³

9. Il destinatario del titolo di addebito è il genitore che ha richiesto il beneficio, salvo casi particolari debitamente valutati dai SSC.

10. I gestori dei servizi sono tenuti a:
- a) conservare i titoli di addebito e ogni altra documentazione in formato originale fino alle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
 - b) fornire ogni collaborazione richiesta dall'Amministrazione regionale, dai SSC, da Autorità terze o da Organismi di controllo e acconsentire l'accesso alle proprie sedi in caso di ispezioni eventualmente disposte dai medesimi soggetti.

11. La sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 14, il rispetto degli impegni e degli obblighi dallo stesso previsti nonché il rispetto dei limiti all'adeguamento annuale delle rette

²⁰ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

²¹ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

²² Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

²³ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. e), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

mensili come previsto all'articolo 15, sono condizione per ottenere il rimborso dei benefici per l'abbattimento rette applicati.²⁴

Art. 12

(Variazioni successive alla presentazione della domanda di accesso al beneficio)

1. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli di cui all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, purché tra la data di cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore a 30 giorni. Qualora il trasferimento intervenga dopo l'ammissione al beneficio, lo stesso è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.

2. Nel caso in cui il trasferimento previsto al comma 1 coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a SSC diversi, la domanda di beneficio viene trasmessa tempestivamente al SSC nel cui territorio opera il servizio educativo di destinazione ai fini delle verifiche di cui all'articolo 10, comma 2 del presente regolamento, oppure, se il trasferimento interviene dopo l'ammissione al beneficio, il SSC di origine comunica al SSC di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.

3. I casi di cessazione dell'iscrizione non previsti dal presente articolo comportano la decadenza delle domande presentate e non ancora soddisfatte e la decadenza dai benefici a partire dal mese successivo all'ultimo mese frequentato.

Art. 13

(Recupero di benefici non spettanti)

1. In caso di benefici erogati e non spettanti il SSC può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni in favore del gestore del servizio.

Art. 14

(Accordo per la gestione del beneficio)

1. Per regolare i reciproci rapporti al fine di dare applicazione operativa alle disposizioni del presente regolamento, i gestori dei servizi accreditati o in fase di accreditamento sottoscrivono un accordo per adesione con i SSC avente i contenuti minimi previsti dallo schema di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. L'accordo di cui al comma 1 è valido dalla data della sua sottoscrizione fino alla data di scadenza dell'accredito ed è rinnovabile.

²⁴ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. f), DPRReg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

3. L'accordo non è richiesto qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di ente gestore del SSC. In tal caso l'ente provvede a dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, secondo le proprie norme di organizzazione interna.

4. Ciascun SSC comunica alla Regione l'elenco dei gestori dei servizi che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 1.

Art. 15

(Piani tariffari e limiti all'incremento delle rette)

1. Per i servizi di cui all'articolo 1, comma 2 e limitatamente a favore di utenti beneficiari dell'abbattimento rette di cui al presente regolamento, i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura prevista dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.²⁵

2. I gestori dei servizi comunicano entro il 31 gennaio²⁶ di ogni anno ai SSC di rispettiva competenza, mediante modalità informatica messa a disposizione dell'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso. I SSC pubblicano i piani tariffari sui rispettivi siti internet istituzionali.

Art. 16

(Rendicontazione)

1. Il SSC provvede alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse nel termine stabilito nel decreto di assegnazione dei fondi.²⁷

2. La rendicontazione è effettuata mediante la presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione sui controlli effettuati nel corso del procedimento amministrativo, secondo il modello predisposto dal Servizio competente, sulle autocertificazioni relative ai requisiti di accesso al beneficio, sulle attestazioni rilasciate dai soggetti gestori relativamente alla frequenza dei servizi e la rendicontazione dei soggetti gestori relativamente alla corretta applicazione dei benefici; b) tabella riassuntiva con i dati relativi a:
 - 1) i genitori ed i relativi requisiti di accesso al beneficio dell'abbattimento rette;
 - 2) i minori fruitori dei servizi;

²⁵ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 23, L.R. 8/2024 (B.U.R. 26/10/2024, S.O. n. 31), per l'anno educativo 2025/2026 i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili limitatamente a favore degli utenti beneficiari dell'abbattimento rette nella misura prevista dal comma 22, lettera a), L.R. 20/2005, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025.

²⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPR 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

²⁷ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPR 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

- 3) la fruizione dei servizi con il dettaglio della tipologia di servizio, del soggetto erogatore, della modalità di godimento, ovvero tempo pieno o tempo parziale, e del numero di giorni per mese di fruizione;
- 4) il beneficio assegnato e il beneficio effettivamente erogato a scomputo della retta dovuta;
- 5) le risorse utilizzate a copertura finanziaria dei benefici erogati.²⁸

3. Il SSC rendiconta, con le medesime modalità di cui al comma 1, gli importi dei benefici erogati eccedenti rispetto alle risorse trasferite, dallo stesso anticipati. L'Amministrazione regionale provvede a trasferire il conguaglio spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 2 ter, della legge regionale 20/2005.

4. Il rendiconto è approvato con decreto adottato dal Direttore del Servizio competente entro 120²⁹ giorni dalla scadenza del termine indicato nel decreto di assegnazione dei fondi.

5. Il SSC restituisce le eventuali risorse trasferite e non utilizzate, determinate in sede di rendicontazione, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel decreto di approvazione del rendiconto.

6. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai SSC.³⁰

Art. 17 (Modifiche all'allegato)

1. Eventuali modifiche all'allegato A al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18 (Abrogazione)

1. Il regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres. è abrogato.

Art. 19

²⁸ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. b), DPREg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

²⁹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPREg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

³⁰ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. d), DPREg. 8/7/2025, n. 073/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 048/2020 continuano ad applicarsi per l'anno educativo 2023/2024 ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e alle domande presentate fuori termine per il medesimo anno educativo.

2. Le domande presentate per l'anno educativo 2024/2025 sono considerate efficaci e ad esse si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. In deroga all'articolo 15 comma 2, i gestori dei servizi comunicano entro il 30 giugno 2024 ai SSC di rispettiva competenza, anche mediante modalità informatica messa a disposizione dell'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo 2024/2025. I SSC pubblicano i piani tariffari sui rispettivi siti internet istituzionali.

4. Per l'anno educativo 2024/2025 l'accordo per adesione, previsto dall'allegato A al presente regolamento, è sottoscritto dai gestori dei servizi educativi entro il 31 agosto 2024 ed è valido fino alla data di scadenza dell'accreditamento già concesso.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.